

Roma, 3 febbraio 2020  
Prot. n. 11/20

Spett.le  
CONSOB  
Commissione Nazionale  
per le Società e la Borsa  
Divisione Strategie Regolamentari  
Via G.B. Martini, 3

*on-line* per il tramite del **SIPE**

**Oggetto: Documento di consultazione recante proposte di modifica al Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie**

Nel ringraziare per l'opportunità concessa di presentare osservazioni in risposta al Documento di consultazione in oggetto, l'Assoreti desidera innanzitutto esprimere il proprio positivo apprezzamento per l'insieme delle modifiche elaborate allo scopo, fra l'altro, di rendere più efficiente l'attività dell'Arbitro e di favorire al contempo il raggiungimento di soluzioni concordate fra le parti, sia durante che dopo lo svolgimento della procedura.

Alla luce di ciò, si soffermerà di seguito l'attenzione soltanto su alcune specifiche disposizioni che verranno esaminate seguendo la numerazione degli articoli del Regolamento, rispettivamente in materia di: 1) comunicazione delle variazioni delle informazioni relative all'intermediario aderente; 2) conoscibilità delle domande in via incidentale da parte dell'Arbitro; 3) fissazione di un limite temporale alle controversie sottoponibili all'Arbitro; 4) rimborsabilità delle eventuali spese di difesa sostenute dal ricorrente.

**1. Art. 3, comma 2, del Regolamento - Comunicazione delle variazioni delle informazioni relative all'intermediario aderente**

In merito all'attuazione dell'obbligo di comunicazione in commento si chiede a codesta spettabile Autorità:

a) di chiarire se l'Associazione possa inviare le variazioni al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la comunicazione dell'adesione iniziale (ossia, tramite l'indirizzo *consob@pec.consob.it*), o se sia stato nel frattempo stabilito un altro canale dedicato alle comunicazioni in oggetto;

b) di precisare quali informazioni debbano essere comunicate in occasione di ogni variazione, anche ulteriori rispetto a quelle comunicate a suo tempo dalle Associazioni attraverso un modulo nel quale, si rammenta, veniva richiesto di



compilare esclusivamente i campi relativi, per ciascun intermediario, alla ragione sociale, al codice fiscale di undici caratteri e all'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni dell'ACF.

**2. Art. 4, comma 1-bis, del Regolamento - Conoscibilità delle domande in via incidentale da parte dell'Arbitro**

Con la disposizione in commento si amplierebbero le conoscenze dell'Arbitro a qualsiasi domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui esso ha competenza, comprese le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, ed ogni altra azione di impugnativa negoziale, *“ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di accogliere richieste di natura restitutoria”*.


Tale disposizione risulta formulata, per la verità, in termini così ampi da legittimare la conoscenza da parte dell'Arbitro di tutte le domande funzionali all'accoglimento di una richiesta di natura restitutoria; laddove l'Arbitro dovrebbe invece pronunciarsi esclusivamente sulle domande restitutorie (o risarcitorie) che traggano origine dalla *“violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori”* (ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento ACF, in ciò conforme alla norma primaria contenuta nell'art. 27, l. 28 dicembre 2005, n. 262).

Di conseguenza, essa potrebbe ingenerare dubbi sull'effettiva estensione della competenza dell'Arbitro, al punto da far ritenere preferibile l'attuale stesura del Regolamento, che non impedisce all'Arbitro – come del resto ritenuto anche da codesta Autorità (v. p. 7 del Documento di consultazione) – di conoscere incidentalmente delle domande di natura demolitoria ove dovessero costituire il presupposto di una richiesta restitutoria traente origine dalla violazione di regole di condotta.

D'altro canto, occorre riconoscere che le decisioni dell'Arbitro sono dotate di intrinseca autorevolezza e cogenza; il che, se da un lato va a indubbio merito di tale istituzione, dall'altro lato suggerisce prudenza nell'uso di definizioni estensive del perimetro delle sue conoscenze e competenze. Le decisioni dell'Arbitro, infatti, pur non potendo assumere l'efficacia del titolo esecutivo, sono solitamente applicate dall'intermediario e stanno inoltre formando *“giurisprudenza”*, sebbene, non va dimenticato, siano emesse al termine di un procedimento sommario ed esclusivamente scritto nel quale il diritto di difesa delle parti risulta inevitabilmente compresso.

**3. Art. 4, comma 3-bis, del Regolamento - Fissazione di un limite temporale alle controversie sottoponibili all'Arbitro**

Si condividono le ragioni esposte da codesta Autorità a favore della scelta di limitare il potere di iniziativa degli investitori non professionali alle *“controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti dell'intermediario”*,



arginandosi così una competenza dell'Arbitro che sino ad oggi è stata estesa all'acclaramento di fatti accaduti anche venti anni prima (si veda, a titolo esemplificativo, la decisione n. 1581 del 2019).

Piuttosto, e ad ulteriore rafforzamento dell'intento sotteso alla novità in commento, si rileva che il termine indicato (dieci anni, che poi diventano undici se si aggiunge l'anno che può intercorrere tra la presentazione del reclamo e la presentazione del ricorso, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento ACF), appare ancora troppo ampio proprio alla luce dell'esigenza, sottolineata da codesta Autorità, di focalizzare *“l'attività dell'Arbitro su operazioni o comportamenti meno risalenti che, con maggiore probabilità, rinvergono la loro disciplina nel quadro normativo vigente, contribuendo alla finalità conformativa propria degli orientamenti desumibili dalle decisioni del Collegio”* (p. 19 del Documento di consultazione).

Il richiamo alla funzione dell'Arbitro di assicurare il rispetto della disciplina di settore dovrebbe indurre, in particolare, a delimitarne la competenza alle controversie che originino da fatti accaduti nel medesimo periodo durante il quale l'intermediario è anche tenuto a conservare la documentazione a fini di vigilanza, ossia, nel periodo di cinque anni previsto dall'art. 94, comma 2, del Regolamento Intermediari.


Inoltre, si segnala che la Banca d'Italia, in sede di consultazione per la revisione della disciplina del gemello Arbitro Bancario Finanziario, ha proposto l'introduzione di una norma che esclude la competenza dell'Arbitro per le *“controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”* (art. 4, comma 4, delle modificande Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), sottolineando come tale limite temporale rappresenti un punto di equilibrio fra l'interesse a perseguire la tutela dei risparmiatori, l'esigenza di non compromettere la funzionalità del sistema, la coerenza con le finalità e la prospettiva di azione dell'Arbitro e, infine, la considerazione che *“è insito nella logica del ricorso all'ABF che questo, data la sua rapidità e snellezza, meglio si attagli a rapporti attuali (rispetto ai quali può contribuire a risolvere con prontezza le problematiche insorte in corso di svolgimento) o comunque non eccessivamente remoti”* (v. il Documento di consultazione della Banca d'Italia, del dicembre 2018, par. 3.3).

Si chiede, pertanto, a codesta Autorità di valutare l'opportunità di limitare la competenza dell'ACF alle controversie relative a fatti avvenuti nel quinquennio precedente alla proposizione del ricorso.

In ogni caso, si ritiene preferibile far decorrere il termine dalla presentazione del ricorso anziché del reclamo, eliminando così alla radice ogni dubbio in ordine all'individuazione del reclamo a tal fine rilevante<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La norma in commento, per come è formulata, potrebbe risultare ambigua in quanto fa riferimento a fatti verificatisi *“entro il decimo anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti*



**4. Art. 15, comma 2, del Regolamento - Rimborsabilità delle eventuali spese di difesa sostenute dal ricorrente**

Si chiede a codesta rispettabile Autorità di riconsiderare la disposizione in oggetto.

Pur comprendendosi la finalità che la ispira, si ritiene tuttavia che il principio di sostanziale gratuità della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie per il consumatore non possa tradursi nel principio opposto di un'onerosità della procedura esclusivamente a carico dell'intermediario, dovendo comunque essere garantita la piena parità delle parti nell'intero corso del suo svolgimento.

Il legislatore, del resto, ha contemplato il profilo dei costi di difesa, appositamente prevedendo che l'accesso alla procedura avvenga senza obbligo di assistenza legale (art. 141-*quater*, comma 3, lett. b), cod. cons.), e assicurando la sostanziale gratuità della stessa attraverso un'articolata disciplina contenuta nella parte V, titolo II-*bis*, cod. cons., in cui è ricompresa anche la suddetta norma e alla quale dovrebbe interamente uniformarsi il regolamento attuativo, ai sensi dell'art. 32-*ter*, comma 1, TUF.

Non ultimo, dovrebbe considerarsi che la procedura in oggetto si applica non soltanto ai "consumatori", ma a tutti gli "investitori diversi dai clienti professionali". Pertanto, ogni ulteriore disposizione di favore, specialmente se destinata a dar luogo ad uno squilibrio delle posizioni delle parti a tutto svantaggio dell'intermediario, dovrebbe tenere correttamente conto anche della qualità di ciascun ricorrente.

\*\*\*

Grati per l'attenzione che si vorrà riservare alle osservazioni sopra esposte, si rimane a disposizione per qualsiasi collaborazione richiesta.

Marco Tofanelli

---

*dell'intermediario*", senza chiarire espressamente che si tratta del reclamo introduttivo del procedimento dinanzi all'Arbitro, e lasciando così sussistere la possibilità di interpretare la norma nel senso che il termine possa continuare a decorrere anche da un reclamo anteriore presentato dall'investitore al solo fine di interrompere il decorso del termine di prescrizione dell'azione.